

**Concorso**

**104 DAP**

**Funzionario della professionalità  
giuridico – pedagogica**

**MINISTERO  
della GIUSTIZIA**

**MANUALE  
COMPLETO  
PER LA PROVA ORALE**

**NLD**  
CONCORSI

# **PARTE I**

## **ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO**

**Con particolare riferimento al rapporto di  
pubblico impiego**

### SOMMARIO

---

- Cap. 1 - Ordinamento giuridico, Stato, forme di Stato e di Governo
  - Cap. 2 - L'Italia e le relazioni internazionali: l'Unione europea
  - Cap. 3 - Le fonti del diritto
  - Cap. 4 - I principi costituzionali
  - Cap. 5 - I diritti e i doveri costituzionali
  - Cap. 6 - L'ordinamento della Repubblica
  - Cap. 7 - La pubblica amministrazione: nozioni e caratteri
  - Cap. 8 - L'Amministrazione statale
  - Cap. 9 - L'amministrazione territoriale
  - Cap. 10 - Il rapporto di impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione
  - Cap. 11 - Le fonti del diritto amministrativo
  - Cap. 12 - Le situazioni giuridiche soggettive
  - Cap. 13 - I principi dell'azione amministrativa
  - Cap. 14 - Procedimento amministrativo e accesso
  - Cap. 15 - Atti e provvedimenti amministrativi: tipologie, struttura e vizi
  - Cap. 16 - I controlli
  - Cap. 17 - Beni pubblici ed espropriazione
  - Cap. 18 - I contratti della P.A.
  - Cap. 19 - La giustizia amministrativa
-



# Capitolo 1

## Ordinamento giuridico, Stato, forme di Stato e di Governo

### SOMMARIO

---

1. Il diritto Pubblico. - 2. L'ordinamento giuridico. - 3. La norma giuridica. - 3.1. Definizione e caratteri della norma giuridica. - 3.1.1. Le deroghe: norme eccezionali e leggi provvedimento. - 3.2. Classificazioni: norme prescrittive, sanzionatorie, rimediale, organizzative, proibitive, precettive, permissive, dispositive, suppletive, cogenti, perfette o imperfette. - 3.3. Efficacia, entrata in vigore e abrogazione delle norme giuridiche. - 4. Lo Stato. Nozione e caratteri. - 4.1. Gli elementi costitutivi dello Stato. - 4.1.1. Il popolo. - 4.1.1.1. Popolo, popolazione, nazione. - 4.1.1.2. Cittadinanza italiana. - 4.1.2. Il territorio. - 4.1.3. La sovranità interna ed esterna. - 5. Forme di Stato e forme di Governo. - 5.1. Le forme di Stato. I differenti criteri di classificazione. - 5.1.1. Stato unitario, Stato regionale, Stato federale. - 5.1.2. Stato feudale, Stato assoluto, Stato di polizia, Stato di diritto, Stato autoritario. - 5.1.3. Stato liberale, stato socialista, stato sociale. - 5.2. Le forme di governo: classificazioni. Monarchia costituzionale, governo presidenziale, governo semipresidenziale, governo direttoriale, governo parlamentare. - 5.3. Il modello italiano.

---

### 1. Il diritto Pubblico

Tradizionalmente contrapposto al *diritto privato*, che si occupa della disciplina dei rapporti interindividuali tra i singoli, il **diritto pubblico** prende in considerazione la *regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento dello Stato, delle istituzioni e degli enti pubblici, oltre che dei rapporti fra il singolo privato e gli enti*.

Quella tra diritto privato e diritto pubblico è una contrapposizione utile per delimitare la materia di studio, con la precisazione, tuttavia, che diritto pubblico e privato, intesi come distinti segmenti dell'ordinamento giuridico, non sono sempre così separati e differenziabili.

Basti pensare al fatto che il funzionamento dello Stato o le relazioni tra lo stesso e i singoli privati sono talvolta disciplinati almeno in parte dalle stesse norme che regolano i rapporti tra privati: è quanto accade ormai, per esempio, per la gestione della gran parte dei rapporti di lavoro alle dipendenze con lo Stato o con gli enti pubblici, disciplinati per lo più dalle stesse regole del rapporto di impiego presso imprese private.

Un ruolo di assoluta centralità nel sistema di norme da esaminare nello studio del diritto pubblico assume la **Costituzione**, la legge fondamentale del nostro ordinamento giuridico, in posizione di prevalenza rispetto a qualsiasi altra legge.

Rilievo fondamentale nel diritto pubblico rivestono quindi le norme della Costituzione che disciplinano:

- le *fonti del diritto* (cap. III);
- i *principi, nonché i diritti e doveri dei singoli* (cap. IV e V);
- le *regole relative all'organizzazione e al funzionamento della Repubblica*, in particolare quelle che assicurano l'equilibrio tra i poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) (cap. VI);
- le *garanzie costituzionali* (cap. VI, p. 4).

## 2. L'ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico è il **complesso delle regole di condotta** dettate per un determinato **gruppo sociale**, entro un determinato **ambito territoriale** di riferimento. Esso si compone di un insieme di **norme vincolanti** (cioè **obbligatorie** per i consociati) e **giuridiche** (nei termini in cui qualificano le varie condotte umane, determinando ciò che è doveroso, obbligatorio, permesso, lecito, illecito, vietato, sanzionato).

## 3. La norma giuridica

Le norme giuridiche compongono il **diritto positivo** dettato dal Legislatore, che si distingue dal c.d. **diritto naturale**, le cui norme fanno invece parte del patrimonio etico-culturale di ciascun individuo e/o comunità.

### ► 3.1. Definizione e caratteri della norma giuridica

---

La norma giuridica può essere definita come una **regola di condotta**, ossia un comando che impone ai consociati di tenere (o di non tenere) un determinato comportamento. Ogni norma giuridica è composta da:

- **precetto**: parte della norma che esprime la regola di comportamento (es: non rubare);
- **sanzione**: parte della norma che stabilisce la reazione dell'ordinamento in caso di violazione del precetto (es: pena per chi commette un furto).

**Caratteristiche** peculiari della norma giuridica, che valgono a distinguerle dalle altre regole di condotta sono:

- **generalità**: si rivolgono ad un numero indeterminato ed indeterminabile di destinatari, prescrivendo (o vietando) a tutti coloro che hanno la qualifica indicata dalla norma o si trovano nella situazione da quella descritta;
- **astrattezza**: disciplinano fattispecie astratte, potendosi applicare ad una serie indefinita di casi concreti;
- **coercibilità**: esistenza di meccanismi sanzionatori finalizzati volti a reprimerne le violazioni;
- **innovatività**: capacità di modificare l'ordinamento giuridico.

Proprio perché generali e astratte, le norme giuridiche *uniformano* i comportamenti della collettività a *modelli generali di convivenza*, consentendo ai singoli di *conoscere in anticipo* quali condotte l'ordinamento giuridico ammette (o impone), quali vieta e quali siano le conseguenze giuridiche dei propri comportamenti.

Le norme giuridiche presentano, infatti, anche il carattere dell'**imperatività o obbligatorietà**, facendo sorgere nei destinatari il *dovere giuridico di osservare il precetto stabilito*, ponendo in essere il comportamento imposto o evitando di tenere la condotta vietata.

### ► 3.1.1. Le deroghe: norme eccezionali e leggi provvedimento

---

I caratteri di generalità e astrattezza possono, tuttavia, andare incontro ad alcune deroghe, come accade, ad esempio, nei casi di *norme eccezionali* e delle c.d. *leggi provvedimento*.

Sono **norme eccezionali** quelle che disciplinano *situazioni specifiche e concrete* dettando, solo per queste, regole *ad hoc*. diverse dalla disciplina generale.

Si parla, invece, di **leggi provvedimento** per indicare quelle leggi che si riferiscono a destinatari determinati e regolano una situazione concreta, operando così alla stregua di un provvedimento amministrativo.

► **3.2. Classificazioni: norme prescrittive, sanzionatorie, rimediale, organizzative, proibitive, precettive, permissive, dispositive, suppletive, cogenti, perfette o imperfette**

---

Le norme giuridiche possono essere classificate in:

- norme c.d. **prescrittive**, che indicano la condotta da tenere o dalla quale astenersi;
- norme **sanzionatorie**, che invece prevedono le sanzioni da applicare a chi viola le norme prescrittive.

Ulteriori distinzioni sono quelle tra norme:

- **proibitive, precettive o permissive** a seconda che contengano un divieto (“non rubare”), un comando (“paga le tasse”), o concedano una facoltà;
- **dispositive, suppletive o cogenti (o imperative)**, a seconda che possano o meno essere derogate su accordo di due o più consociati;
- **perfette o imperfette**, a seconda che siano o meno dotate di una sanzione.

► **3.3. Efficacia, entrata in vigore e abrogazione delle norme giuridiche.**

---

**A) Efficacia e entrata in vigore**

Le norme giuridiche hanno un periodo di vita, detta **vigenza o efficacia**, con un inizio e una fine. L'**entrata in vigore** della legge è *il momento in cui la stessa inizia a produrre effetti*, ad essere efficace.

Una volta approvate, le norme giuridiche devono essere *portate a conoscenza dei destinatari* affinché possano osservarle. A tal fine la norma è pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale**.

La legge, infatti, entra in vigore, di regola, dopo 15 giorni dalla pubblicazione. Il periodo compreso fra la promulgazione e l'entrata in vigore della legge è denominato *vacatio legis* (mancanza di legge) ed è previsto con lo scopo di garantire la conoscibilità del testo normativo per i consociati. Il periodo di *vacatio legis* può tuttavia variare per volontà del legislatore che, per motivi di urgenza, può stabilire un termine ridotto o maggiore.

**B) Irretroattività**

Entrata in vigore, la legge **vale solo per il futuro**, trovando applicazione per i *fatti intervenuti dopo*, non per quelli commessi prima. La legge è infatti **normalmente irretroattiva**, producendo effetto solo a partire da quando termina la *vacatio legis*, non anche per il passato. Il principio di irretroattività della legge, tuttavia, soffre talune **eccezioni**. In primo luogo, in quanto enunciato non in Costituzione, ma da una norma di legge ordinaria (art. 11 delle disp. Prel. c.c.), può essere derogato dalla stessa legge, che può quindi disporre la sua applicazione a fatti accaduti prima della sua entrata in vigore.

Una disciplina peculiare è inoltre dettata per l'efficacia nel tempo delle **norme penali**.

Da un lato, il principio di **irretroattività** è previsto direttamente in Costituzione il cui art. 25, co. 2, dispone che *“nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”*. Ne deriva che, diversamente da quanto accade in altri rami dell'ordinamento, in ambito penale il principio di irretroattività, in quanto sancito direttamente dalla Costituzione, non può mai essere derogato dalla legge ordinaria

**C) Abrogazione e declaratoria di incostituzionalità**

La rimozione delle norme giuridiche con conseguente perdita di efficacia è detta **abrogazione**.

L'abrogazione della norma posteriore può essere (art. 15 disp. Prel. c.c.):

- **espressa**, quando avviene per dichiarazione espressa del legislatore o a seguito di referendum c.d. abrogativo, disciplinato dall'art. 75 Cost.;
- **tacita** per incompatibilità, quando le nuove disposizioni sono incompatibili con le precedenti;
- **implicita** (perché sopravviene una nuova disciplina dell'intera materia), quando la nuova normativa regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.